



***Ministero dell'Istruzione***  
***Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria***  
***Ufficio III – Ambito Territoriale Crotonese***

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 2830 del 22.08.2014 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successive integrazioni relative all'inserimento con riserva di ricorrenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli o al deponamento di ricorrenti destinatari di sentenza di cancellazione;

VISTO il ricorso n. 616/2016 proposto, tra gli altri, da SINOPOLI Santina e TIPALDI Franca Maria esitato nell' Ordinanza n. 1411/2016 con cui il Consiglio di Stato accoglieva l'appello dei ricorrenti sul precedente ricorso n. 859/2016;

VISTA l' Ordinanza cautelare del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 4609/2016 – REG. RIC. 10461/2015;

VISTO il D.M. n. 495 del 22.06.2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 – operazioni di carattere annuale;

VISTO l'Avviso del 26.08.2016 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento di tutti gli ordini di scuola sul sito internet di questo Ambito Territoriale aggiornate ai sensi del sopra citato D.M. e nelle quali è stato disposto l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di Scuola Primaria e/o Scuola dell' Infanzia – delle sopra citate ricorrenti;

VISTO il proprio provvedimento prot. 4648 del 29.11.2016 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2016/2017;

VISTO il D.M. n. 400 del 12.06.2017 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 – operazioni di carattere annuale;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4066 del 1.08.2017 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2017/2018;

VISTO il D.M. n. 506 del 19.06.2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente – operazioni di carattere annuale;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3975 del 02.08.2018 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive – a.s. 2018/2019;

VISTA la Sentenza n. 07723/2020 con cui il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis), con pronuncia definitiva, ha disposto il rigetto del sopra menzionato ricorso R.G. n. 10461/2015 proposto, tra gli altri, dalle sopra citate ricorrenti ;

VISTA la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 in cui, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, finalizzato all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si stabilisce che " i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia ...";

VISTA la nota dell'U.S.R. per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I - Settore III – prot. n. 3122 del 06.03.2020 avente ad oggetto "Diplomati magistrali – applicazione della L. n. 159/2019 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 87/2018 in materia di contenzioso concernente il personale docente e la copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria" in cui, relativamente ai diplomati magistrale assunti con contratto a tempo determinato, si precisa che "in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno a disporre i relativi depennamenti dalle GAE di propria competenza, previo annullamento dei decreti di inserimento al tempo adottati in esecuzione di provvedimenti cautelari ..." e, relativamente ai diplomati magistrale assunti con contratto a tempo indeterminato, si specifica che "in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali disporranno l'annullamento della proposta di nomina a tempo indeterminato di coloro i quali sono stati assunti da graduatorie ad esaurimento con contratto a tempo indeterminato";

#### DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza del TAR del Lazio n. 7723/2020 e in applicazione dell'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019:

art. 1) le ricorrenti di seguito indicate, inserite con riserva nelle graduatorie ad esaurimento pubblicate sul sito internet di quest'Ufficio in data 26.08.2016, sono depennate dalle medesime graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della provincia di Crotone

	COGNOME	NOME	DATA E LUOGO NASCITA	GAE	Sentenza TAR Lazio
1	SINOPOLI	SANTINA	11.12.1980 - EE	AA-EE	n. 07723/2020- R.G. 10461
2	TIPALDI	FRANCA MARIA	08.10.1979 - KR	AA-EE	n. 07723/2020- R.G. 10461

art. 2) per effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è annullato il provvedimento del 26.08.2016 con cui è stato disposto l'inserimento con riserva delle medesime ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Crotone – Scuola Primaria e/o Scuola dell'Infanzia. Sono annullati altresì i provvedimenti prot. n. 4648 del 29.11.2016, n. 4066 del 01.08.2017, n. 3975 del 02.08.2018, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Crotone nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva delle predette ricorrenti;

art. 3) i Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto le predette ricorrenti risultino inserite apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla I fascia. Resta salvo il diritto delle docenti ad essere iscritte nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto.

art. 4) avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di quest'Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. n.2298 del 28.07.2020.

IL DIRIGENTE  
Rosanna A. Barbieri

Responsabile del procedimento Angela R. Mazzeo  
Responsabile dell'istruttoria Rosanna Ferraro